

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

Ex artt. 14 D.lgs. 148/2015 e 19 D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020) per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 148/2015

Il giorno 29 maggio dell'anno 2020 si sono riuniti:

- per l'azienda Everap S.p.A. Renato Quiliquini
- per la Filcams CGIL Sandro Pagaria
- per la Fisascat CISL Dario Campeotto
- per la Uiltucs Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.lgs. 148/2015 dall'azienda Everap S.p.A. con sede legale a Oriago di Mira (VE) Via Ghebba, 65 codice fiscale/Partita Iva 02161880279 matricola INPS n° 888371629 facente parte del Gruppo Umana e con unità produttive presenti nella Regione Veneto, che applica il CCNL TDS Confcommercio, sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con, alla data odierna, n. 41 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

Premesso che

- 1) A seguito dell'importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19, in data 24/03/2020 è stato sottoscritto un verbale di esame congiunto e accordo sindacale con il quale le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, hanno ritenuto necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. lgs. 148/2015, per il periodo dal 30/03/2020 al 30/05/2020;
- 2) Dopo aver usufruito del sopra citato ammortizzatore sociale nel periodo dal 30/03/2020 al 30/05/2020, l'azienda sta continuando ad affrontare e gestire la particolare e difficile situazione legata alla cd FASE 2. Le parti, dopo aver esaminato la situazione aziendale, concordano che per gestire tale momento è di fondamentale importanza poter contare ancora sull'ammortizzatore sociale, anche quale strumento di accompagnamento nell'attuale fase, che vedrà, auspicabilmente, la ripresa delle attività in un contesto di quasi normalità nei prossimi mesi.



- 3) In merito a quanto sopra l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei siti interessati da tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo d'Integrazione Salariale è la seguente: "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali - emergenza epidemiologica da COVID-19."
- c) L'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di proroga di intervento del Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 31/05/2020 per ulteriori n. 5 settimane fruibili entro il 31/08/2020, per n. 41 lavoratori e per un numero totale di ore pari a 4.450 per il personale operante presso le unità produttive.
- e) In merito a quanto sopra, l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei siti interessati a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
- f) Alla luce di quanto previsto dalle circolari INPS e ai sensi dell'Art. 7 c. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'azienda, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- g) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori; in particolare già



ore ci si conferma l'impegno di incontrarsi al massimo nei primi giorni del mese di luglio 2020 per verificare la situazione in corso di utilizzo dell'ammortizzatore sociale;

- h) Si concorda Infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente Introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 D.lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020) per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 148/2015.


L.C.S.

Everap S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs



The image shows four handwritten signatures, each placed above a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: a black signature, a blue signature, a brown signature, and a blue signature.